



COVID-19

**RISCHI PENALI PER PERSONE FISICHE,
DATORI DI LAVORO ED ENTI**



CARLO ZACCAGNINI
— WHITE COLLAR CRIME DEFENSE —

INDICE

1. Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 (entrato in vigore il 26 marzo 2020) e precedenti decreti emergenziali;
2. Corona virus: le misure adottate per le persone fisiche e gli spostamenti consentiti;
3. Sanzioni e rischi penali per il cittadino:
 - sanzione amministrativa dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
 - violazioni antecedenti al D.L. del 25 marzo 2020 n. 19;
 - art. 260 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
 - artt. 495 e 483 c.p. Delitti di falsità ideologica;
 - artt. 438 e 452 c.p. Epidemia dolosa o colposa.
4. Decreti emergenziali e Protocollo del 14 marzo 2020: rischi penali per il datore di lavoro:
 - a) Le attività produttive industriali e commerciali di cui non è sospeso lo svolgimento ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020;
 - b) Le nuove misure a tutela della salute sul luogo di lavoro in caso di contagio – infortunio da Covid-19;
 - c) Fondamento giuridico della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio-infortunio da Covid-19 ovvero decesso dei dipendenti;
 - d) Rischio penale del datore di lavoro per i delitti di “Lesioni personali colpose” art. 590, terzo comma, c.p. e “Omicidio colposo” art. 589, secondo comma, c.p..
5. Responsabilità penale enti ex D.lgs. n. 231/2001 in caso di contagio-infortunio da Covid-19 ovvero di morte di un lavoratore.



Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 (entrata in vigore 26 marzo 2020) e precedenti Decreti emergenziali

1. D.L. 25 marzo 2020 n. 19 dispone l'abrogazione del D.L. del 22 febbraio 2020 n. 6 e razionalizza le misure di contrasto alla diffusione del virus sinora adottate con i seguenti decreti emergenziali:
 - a) DPCM 8 marzo 2020: introduce in Lombardia ed in altre 14 provincie misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid- 19 prevedendo in caso di violazione la possibilità di incorrere in sanzioni penali;
 - b) DPCM 9 marzo 2020: applica su tutto il territorio nazionale le misure adottate con il DPCM dell'8 marzo 2020;
 - c) DPCM 11 marzo 2020: stabilisce su tutto il territorio nazionale la sospensione di determinate categorie di attività commerciali;

Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020: stabilisce divieti e limitazioni concernenti lo svolgimento di attività ludica all'aperto e sportiva;

 - d) DPCM 22 marzo 2020: dispone ulteriori limitazioni agli "spostamenti consentiti" e la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle tassativamente indicate dallo stesso Decreto.



Corona virus le misure adottate per le persone fisiche e gli spostamenti consentiti aggiornati al D.L. del 25 marzo 2020 n. 19

a) Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 dispone la possibilità di emanazione di nuovi Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri (hinc DPCM) che potranno essere adottati ad intervalli non superiori a trenta giorni fino al 31 luglio 2020;

b) I DPCM dell'8, del 9 e del 22 marzo 2020 hanno vietato fino al 3 aprile:

1. “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”
2. lo spostamento “dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”
3. “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato ed all'interno di esso” salvo i casi in cui gli spostamenti siano motivati da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute (che secondo una preferibile interpretazione estensiva dovrebbe riguardare non soltanto la salute del singolo ma anche quella relativa alla tutela ed assistenza dei familiari del cittadino).

Il DPCM del 22 marzo 2020 non consente più lo spostamento per rientro presso la propria abitazione, infatti, ha soppresso le parole “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione residenza” (art. 1, comma 1, lett. a) DPCM 8 marzo 2020.

4. “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano” salvo che per:
 - comprovate esigenze di lavoro;
 - di assoluta urgenza;
 - motivi di salute.

Gli spostamenti sono “consentiti” solo ove il soggetto sia in grado di giustificarli secondo uno dei motivi di cui ai DPCM, tramite un'autodichiarazione.

c) Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 ha vietato sino al 3 aprile 2020 (esteso a tale data dal DPCM del 22 marzo 2020):

- dispone il divieto di accesso a parchi e ville, di svolgere attività sportiva se non da soli e nei pressi del proprio domicilio ed il divieto nei weekend di spostarsi da un'abitazione principale ad una secondaria.

Sanzioni e rischi penali per il cittadino

Sanzione amministrativa art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19

L'inosservanza dei suddetti obblighi e/o divieti è punita con una sanzione amministrativa: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000".

La medesima norma prevede un aumento della sanzione ove il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo:

"Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo"



Violazioni della normativa emergenziale antecedenti al D.L. 25 marzo 2020 n. 19

Con riguardo alle violazioni della normativa emergenziale poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, per cui era prevista la punibilità della condotta ex art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità):

“Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.”(art. 4, comma ottavo, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020).

Anche le violazioni precedenti ai sensi della nuova disciplina saranno convertite in sanzioni amministrative nella misura minima ridotta alla metà.



Rischi penali per il cittadino

Art.4, comma sesto e settimo, D.L. 25 marzo 2020 n. 19

Art. 260 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

La violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al Covid-19 è punita ai sensi dell'art. 260 T.U. delle Leggi Sanitarie.

La norma punisce con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo.



Rischi penali per il cittadino

Delitti di falsità ideologiche

Il modulo diffuso dal Ministero dell'Interno costituisce autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni ivi contenute sono considerate come rilasciate nei confronti di un pubblico ufficiale.

Per tale ragione l'inserimento di dati falsi in seno alla stessa ->

Art. 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni, la condotta di chiunque dolosamente dichiara o attestafalsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altra persona



Rischi penali per il cittadino

Art. 438 c.p. – Epidemia (dolosa)

La norma punisce con l'ergastolo chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.

Art. 452, co. 2 c.p. – Epidemia (colposa)

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona con colpa un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.

Ad es. l'individuo affetto da Covid-19 che, pur presentando i sintomi tipici della malattia, per negligenza ritenga di non avere l'infezione ed uscendo dalla propria abitazione cagioni così la diffusione del virus.



Decreti emergenziali e Protocollo del 14 marzo 2020: rischi penali per il datore di lavoro

Le attività produttive industriali e commerciali di cui non è sospeso lo svolgimento ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020

Il DPCM del 22 marzo 2020 ha esteso il regime di sospensione, cui erano sottoposte le attività commerciali, a tutte le attività produttive industriali e commerciali fino al 3 aprile 2020

FANNO ECCEZIONE

- le attività di cui all'allegato 1 del DPCM;
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera;
- le attività professionali.



Decreti emergenziali e Protocollo del 14 marzo 2020: rischi penali per il datore di lavoro

Le nuove misure a tutela della salute sui luoghi di lavoro in caso di contagio – infortunio da Covid-19

Le attività produttive non sospese ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, devono adottare delle misure a carattere preventivo per evitare la diffusione del virus. Possono dunque restare operative:

- “solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorino adeguati livelli di protezione” (Prot. 14 marzo 2020);
- adottando “protocolli di sicurezza anti contagio e laddove non fosse consentito rispettare la distanza interpersonale di un metro di sicurezza come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale” (Prot. 14 marzo 2020);
- predisponendo «protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale» (art. 1, comma sette, lett. d, DPCM 11 marzo);
- garantendo che «siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali» (art. 1, comma 7, lett. e) DPCM 11 marzo 2020).



Decreti emergenziali e Protocollo del 14 marzo 2020: rischi penali per il datore di lavoro

Fondamento giuridico della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio-infortunio da Covid-19 ovvero decesso dei dipendenti

Il contagio sul luogo di lavoro è qualificato come infortunio (art. 41, secondo comma, D.L. del 17 marzo 2020 n. 18).

La nuova normativa sulle misure di prevenzione alla diffusione dell'infezione da Covid sono state inserite nel D.lgs. 81/2008 tra le disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

La mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di cautela per la diffusione del contagio-infortunio può portare il sorgere di responsabilità penale ->

PERCHE'?

Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti ex art. 40 cpv. c.p., in ragione della quale è tenuto ad adottare tutte le misure idonee per impedire il verificarsi dell'evento, inteso quale contagio-infortunio o morte

DA DOVE DERIVA?

Dall'art. 2087 c.c., ai sensi del quale:«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».



Decreti emergenziali e Protocollo del 14 marzo 2020: rischi penali per il datore di lavoro

Rischio penale del datore di lavoro per i delitti di “Lesioni personalicolpose” art. 590, terzo comma, c.p. e “Omicidio colposo” art. 589, secondo comma, c.p.

Il mancato rispetto dell’obbligo di adozione delle misure preventive di cui alle novelle legislative, in caso di diffusione del contagio da Covid-19 tra i dipendenti sul luogo di lavoro, può determinare il sorgere di responsabilità penale del datore di lavoro:

1. ex art. 590, terzo comma, c.p. (reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 500 a 2000 euro per lesioni gravi, per lesioni gravissime reclusione da uno a tre anni) per lesioni gravi o gravissime di un lavoratore, ove la lesione derivi da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (tra cui quelle per evitare diffusione Covid-19);
2. ex art. 589 secondo comma c.p.(reclusione da due a sette anni) per omicidio colposo, ove il decesso derivi da violazione delle norme antinfortunistiche (tra cui quelle per evitare diffusione Covid-19).

N.B. L’esclusione della responsabilità penale sarà possibile ove si riesca a dimostrare che l’evento (contagio-infortunio o morte del lavoratore) si sia verificato, nonostante il datore di lavoro avesse adottato conformemente al Protocollo ed ai DPCM tutte le nuove cautele poste a tutela della salute dei dipendenti.



Responsabilità penale enti ex D.lgs.vo 231/2001 in caso di contagio-infortunio da Covid-19 ovvero di morte di un lavoratore

Il reato ex art. 589, secondo comma, c.p. e il reato ex art. 590, terzo comma c.p. sono delitti presupposto ai sensi del Decreto 231/2001, ex art. 25septies che possono determinare il sorgere della responsabilità amministrativa (rectius penale) dell'ente

DUNQUE

sarà necessario implementare i protocolli e le procedure interni alla gestione dell'azienda, al fine di consentire all'ente di predisporre le cautele necessarie, individuate dalla nuova normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ed effettuare formazione dei dipendenti sulla materia.

N.B. Sussiste l'interesse dell'ente – criterio necessario per fondare una responsabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.vo 231/2001 : « quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica» e quello del vantaggio «quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 16598).





Studio legale avvocato Carlo Zaccagnini

Le nostre sedi:

Roma

Via Giuseppe Zanardelli n.23, 00186

Tel. 0621119518

Tel. 0668803339

Milano

Via della Moscova n. 40/1, 20121

Tel. 0621119518



carlo@czsl.it